



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Inps: sabato e domenica sono giorni di malattia?

Autore: Redazione | 26/04/2018



Ho ricevuto una comunicazione dall'Inps relativa al mancato riconoscimento di 2 giorni di malattia. In quei giorni ero a casa per gravidanza a rischio e il certificato comprendeva il periodo dal lun 25.9.17 al ven 29.9.17. Il mio medico il 2.10.17 ha emesso un nuovo certificato indicando, come continuazione malattia, il periodo da sab 30.9.17 a sab 14.10.17. L'Inps non riconosce i i giorni sab 30.09 e dom 1.10. Non specifica il motivo, quale può essere?

La circolare Inps n. 147 del 15-7-1996 contiene un paragrafo sul tema, stabilendo che, in linea generale, il trattamento economico previdenziale di **malattia** viene computato dalla data di rilascio della relativa certificazione; l'**Inps** tuttavia ammette anche la possibilità di riconoscere la sussistenza della malattia e quindi il **diritto** alla prestazione pure per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del **certificato**, purché sullo stesso risulti compilata la voce "*dichiara di essere ammalato dal giorno...*".

Il criterio, valido anche per i certificati di continuazione e ricaduta della malattia, è però da collegare unicamente alla facoltà, confermata con il d.p.r. 28/09/90, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le 10.00, il giorno immediatamente successivo.

Detta eccezione non si può quindi applicare quando la data di decorrenza della malattia riportata sul certificato retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.

Nel caso di specie, secondo il ragionamento dell'Inps, la lettrice stando male di sabato non avrebbe potuto la domenica farsi visitare dal proprio medico di base.

La circolare Inps n. 147 del 15-7-1996 prosegue ribadendo che, in tal caso, le giornate (se più di una) anteriori alla data del rilascio del certificato sono da considerare come "*non documentate*" e perciò non indennizzabili.

Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.

Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra consequenziale, relativamente ai quali, per i motivi sopra descritti, la continuità tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta.

In tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell'indennizzabilità, delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del 20 giorno) quando l'eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi a sé stanti.

Stante quanto sopra, ne consegue anche che i lavoratori che svolgono attività lavorativa nei giorni festivi e prefestivi, o che abbiano necessità di prolungare l'assenza per malattia in corso, qualora la malattia con inabilità lavorativa inizi o prosegua nella giornata di sabato o domenica, non potendo fruire fino al lunedì della prestazione del medico di famiglia, al fine di assicurarsi l'indennità di malattia dalla prima giornata di assenza o di continuazione, dovranno rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (guardia medica), autorizzata al rilascio di certificati di malattia per le giornate del sabato e dei giorni festivi o prefestivi.

Esemplificando: il lavoratore il cui primo certificato scade nella giornata di venerdì, in caso di mancata guarigione, deve rivolgersi al curante il venerdì stesso oppure, in assenza, al Servizio di Continuità Assistenziale (c.d. Guardia Medica), che può rilasciare una certificazione che può coprire il sabato e la domenica.

In assenza di certificazione rilasciata a copertura del sabato e della domenica da parte della Guardia Medica, l'eventuale certificazione rilasciata in ambulatorio dal curante nella giornata di lunedì non può "coprire" né il sabato né tantomeno la domenica.

Nel campo "*Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal ...*" il medico deve indicare la data dalla quale il paziente comunica che sia iniziata la malattia, ma si tratta di una dichiarazione del lavoratore, che il medico deve riportare come tale, ed in merito alla quale non assume alcuna responsabilità per cui, al di fuori dell'ipotesi sopra esaminata di visita domiciliare, ai fini prestazionali non assume alcun rilievo.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Valentina Azzini***